



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

n. 34

Oggetto:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC SEZIONE TARI IN
TEMA DI ATTRIBUZIONE DI NUOVE COMPETENZE AL
SOGGETTO GESTORE ANCHE IN RECEPIMENTO DELLA
DELIBERA ARERA 15/22 DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA'
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Questo giorno **trenta** del mese di **maggio** **duemilaventitre** alle ore **19:30**, presso la **SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE**. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **BELTRAME BRUNO** e l'assistenza del Segretario **BERGAMIN ANTONELLA**.

Fatto l'appello risultano:

BELTRAME BRUNO	Presente	FRIGO MONICA	Presente
STENCO ALESSANDRA	Presente	VIGNAGA MICHELE	Presente
FABRIS MATTEO	Presente	ZECCHINATO NIKO	Presente
RODIGHERO GIUSEPPE	Presente	ROSSI ALBERTO	Presente
CENGHIALTA REMO	Presente	MEGGIOLARO ELENA	Presente
DAL FERRO GLORIA	Presente	BERGAMASCO ENRICA	Presente
CRACCO GISELLA	Presente		

Presenti n. 13, Assenti 0

Il Sindaco introduce il punto n. 5 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento Iuc sezione Tari in tema di attribuzione di nuove competenze al soggetto gestore anche in recepimento della delibera Arera 15/22 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e cede la parola all'assessore Giuseppe Rodighiero, che illustra la presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) (Regolamento posto all'interno del complessivo Regolamento IUC per IMU, TASI e TARI), approvato con propria deliberazione n. 20 del 21.05.2014 e le successive modifiche ed integrazioni, apportate con atti come di seguito elencati:

numero	data	oggetto	
1	20	21-05-2014	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)
2	61	29-09-2014	ESAME ED APPROVAZIONE CORREZIONE-RETTIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI) IN TEMA DI IMPORTI MINIMI IMU, IN TEMA DI TASSA RIFIUTI GIORNALIERA ED IN TEMA DI VARIAZIONI MENSILI DEL NUMERO MINIMO COMPONENTI
3	10	02-02-2019	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO E IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.
4	90	29/12/2022	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI, IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022, DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*», che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- L'Autorità ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Osservato pertanto che:

- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Precisato che:

- il Comune di Brendola applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della TARI (contenuta all'interno del più generale Regolamento IUC come autonoma e separata Sezione TARI) è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;
- con la surrichiamata Delibera consiliare n. 90 del 29.12.2022 il Comune aveva recepito le novità del Provvedimento ARERA n. 15/2022;

Precisato che necessita in questa sede regolamentare apportare le seguenti modifiche:

- procedere a individuare le singole casistiche in cui il Soggetto Gestore assume la titolarità di singoli adempimenti nel rapporto con il contribuente;
- procedere ad adeguare la misura di una determinata agevolazione (e cioè la riduzione da assegnare nel caso di autosmaltimento ed avvio al recupero di una parte dei propri rifiuti ad opera di ditta appositamente incaricata dal Contribuente) all'orientamento della Giurisprudenza in materia (la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, esclude la possibilità di inserire nel regolamento comunale alcun limite minimo o massimo all'applicazione della riduzione dovuta; si veda, fra le altre, Sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018: "*Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato. La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita*").

Ritenuto pertanto di proporre le modifiche come meglio dettagliate nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato atto che, di conseguenza, il testo modificato, integrato e coordinato del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), risulta come da documento *Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*»;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare di data 22.05.2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico- amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC Sezione TARI come dettagliate nei riquadri di seguito riportati con la precisazione che in grassetto è evidenziata la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa (riquadri comprensivi di breve sintesi di illustrazione):

Art. 32 – O B B L I G O D I D I C H I A R A Z I O N E
--

<i>MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO: In questo articolo, in alcuni singoli adempimenti del Rapporto Ente Impositore-Contribuente, si sostituisce il "Comune" con "il Soggetto Gestore". L'articolo in questione riguarda la disciplina della dichiarazione TARI, che recepisce le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF.</i>

Art. 32 – O B B L I G O D I D I C H I A R A Z I O N E
--

<i>Proposta di testo in modifica (in grassetto la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa)</i>

1. Il soggetto passivo della TARI ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al ~~Comune~~ **Soggetto Gestore** la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico **del Soggetto Gestore** o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte ~~del Comune del Soggetto Gestore~~, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal **Soggetto Gestore eventualmente anche in collaborazione del Comune** riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse [le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il **Soggetto Gestore Comune** rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il **Comune Soggetto Gestore** comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a

partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il **Comune Soggetto Gestore**, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione al **Soggetto Gestore** ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al **Soggetto Gestore Comune**, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il **Comune Soggetto Gestore** invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 33 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO:

In questo articolo, in alcuni singoli adempimenti del Rapporto Ente Impositore-Contribuente, si sostituisce il "Comune" con "il Soggetto Gestore". L'articolo in questione riguarda la regolamentazione dell'ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio Tributi del Comune ora assegnate al Soggetto Gestore.

ART. 33 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Proposta di testo in modifica (in grassetto la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa)

1. Il contribuente può presentare all'~~Ufficio TARI del Comune~~ **Soggetto Gestore**, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 32 ~~X1~~, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario / sollecito di pagamento di cui all'art. 34.
2. Il ~~Comune~~ **Soggetto Gestore** predispone specifica modulistica, disponibile presso il ~~Ufficio TARI~~ **Soggetto Gestore** e scaricabile dal sito del **Soggetto Gestore** o dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al ~~Comune~~ **Soggetto Gestore** il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal ~~Comune~~ **Soggetto Gestore**, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il ~~Comune~~ **Soggetto Gestore** invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il ~~Comune~~ **Soggetto Gestore** indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART.6- MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO
MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO: <i>In questo articolo, in alcuni singoli adempimenti del Rapporto Ente Impositore-Contribuente, si sostituisce il "Comune" con "il Soggetto Gestore". L'articolo in questione riguarda la disciplina dei termini di pagamento, le modalità di pagamento, l'invio degli avvisi di pagamento e l'eventuale sollecito di pagamento. L'articolo recepisce le indicazioni contenute negli articoli 23, 24, 25 e 26 del TQRIF.</i>
ART.6- MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO
<i>Proposta di testo in modifica (in grassetto la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa)</i>
<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pagamento con Modello F24); • attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa); <p>2. Il Comune Soggetto Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in DUE rate aventi cadenza SEMESTRALE, scadenti il giorno 16 Giugno (Prima Rata) e 16 Dicembre (Seconda Rata) o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. La Giunta è autorizzata -mediante il presente Regolamento- a stabilire, con apposita deliberazione, date diverse di scadenza dalle predette sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge, anche per motivi di particolari o contingenti di necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201¹. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari ad una percentuale (fissata dalla Giunta) del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune², il contribuente può</p>

¹ L'art. 13, comma 15-ter, dl 201/2011 dispone quanto segue: «I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato».

² Si ricorda che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale.

richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso il **Soggetto Gestore** l'**Ufficio TARI del Comune**.³

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune (**con l'ausilio od istruttoria del Soggetto Gestore**) provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato⁴. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente Regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART.7 SOPPRESSO

³ L'art. 24 del TQRIF prevede che qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa per il contribuente, come ad esempio PagoPA, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso. Si ritiene che il Comune non sia tenuto a regolamentare tale addebito, in quanto i costi sostenuti dall'ente trovano comunque copertura nel PEF tramite il CARC.

⁴ L'invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in *melius*, mai in *peius* - trova il suo fondamento giuridico nell'art. 50, della legge 449/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale.

Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento, atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purchè ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l'emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TARSU, ha puntualizzato quanto segue: «*in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., 1^, 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; Cass., 1^, 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., 1^, 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TARSU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali*».

ARTICOLO 14 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE
MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO: <i>In questo articolo, in alcuni singoli adempimenti del Rapporto Ente Impositore-Contribuente, si sostituisce il "Comune" con "il Soggetto Gestore". L'articolo in questione che recepisce le indicazioni di cui all'art. 28 del TORIF.</i>
ARTICOLO 14 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE
<i>Proposta di testo in modifica (in grassetto la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa)</i>
<p>1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.</p> <p>2. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>3. Il Soggetto Gestore Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale da riconoscere in misura uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, legge 206/2006.</p> <p>Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.</p> <p>4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile del Comune comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.</p> <p>5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dalla apposita norma del presente regolamento (art.33 comma 5 in tema di rettifica e compensazione).</p> <p>6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472⁵.</p> <p>7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.</p>

ARTICOLO 10 TER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA
MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO: <i>In questo articolo, in alcuni singoli adempimenti del Rapporto Ente Impositore-Contribuente, si sostituisce il "Comune" con "il Soggetto Gestore". L'articolo in questione che recepisce le indicazioni dell'art. 3 della delibera ARERA 15/2022 in tema di comunicazione di fuoriuscita dal servizio.</i>
ARTICOLO 10 TER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA
<i>Proposta di testo in modifica (in grassetto la parte aggiunta, in sbarrato la parte soppressa)</i>
<p>1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 10 BIS del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune Soggetto Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Soggetto Gestore (eventualmente in collaborazione col Comune), sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi</p>

⁵ L'articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

(...»

stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 GIORNI dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta⁶.

6. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Soggetto Gestore Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune Soggetto Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune Soggetto Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 10 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

MOTIVO E SINTESI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO: *L'articolo recepisce indirizzi della Cassazione in tema di riduzioni TARI da autosmaltimento. In dettaglio non si possono inserire soglie/limiti di % di autosmaltimento al di sotto*

⁶ Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale.

delle quali non c'è applicazione di riduzione MA occorre prevedere SEMPRE una riduzione qualunque sia la % di autosmaltimento

(La consolidata giurisprudenza amministrativa, esclude la possibilità di inserire nel regolamento comunale alcun limite minimo o massimo all'applicazione della riduzione dovuta. Infatti, in base alla sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018 "Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autorizzato. La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita").

ARTICOLO 10 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

Testo in vigore

Proposta di testo in modifica del comma 3 e 4

e 6

Art. 10.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.3 Direttiva n.2008/98/Ce e dell'Art.183 co.1 lett.u D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. I codici dei rifiuti avviabili al recupero sono quelli previsti per legge.

3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:

- riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;

- riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;

- riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;

4. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre aprile dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:

- documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico e/o dal Comune ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Comma 3

La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta in proporzione alla quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento con la seguente graduazione:

- riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;

- riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;

- riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;

Comma 4

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre aprile dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione al Soggetto Gestore corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:

- documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico e/o dal Comune ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Comma 6

~~L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.~~

2. di specificare che le modifiche di cui al punto 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;

3. **Di dare atto** che l'allegata Nota-Circolare IFEL ANCI costituisce documento di lavori preparatori alle modifiche regolamentari in questione, utile – quindi – nell'attività di interpretazione e applicazione alle disposizioni normative;
4. **Di dare atto** che il Regolamento IUC Sezione Tari (in allegato) risulta ora aggiornato con le modifiche di cui al presente provvedimento

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno

DICHIARA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Dei suddetti interventi è stata effettuata videoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della videoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO

Il Segretario Comunale
F.to BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 10-08-023

Il Segretario Comunale
F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li

Il Segretario Comunale
F.to BERGAMIN ANTONELLA

Comune di BRENDOLA

Provincia di VICENZA

**Regolamento per la disciplina
dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Aggiornato alle modifiche di cui alla Delibera di CC del 30.05.2023

INDICE

	SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote</i>	
Art. 5 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 6 -	<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>	
Art. 7 -	<i>[(Abrogato)]</i>	
Art. 8 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 9 -	<i>Funzionario responsabile del tributo</i>	
Art. 10	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 11 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 12 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 13 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 14 -	<i>Rimborsi e Compensazione</i>	
Art. 15 -	<i>Importi minimi per la riscossione e il rimborso e rateizzazioni</i>	
Art. 16 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 17 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 18 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
	SEZIONE 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
	<i>Abrogata</i>	
	SEZIONE 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
	<i>Abrogata</i>	
	SEZIONE 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del Regolamento ed istituzione del tributo</i>	
Art. 2 -	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
	TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	
Art. 3 -	<i>Presupposto per l’applicazione del tributo</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 6 -	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	
Art. 7 -	<i>Esclusione dell’obbligo del conferimento</i>	
Art. 8 -	<i>Superficie degli immobili</i>	
Art. 9 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni di superfici</i>	
Art. 10	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	

Art. 10 bis	<i>Articolo 10 bis – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2 -bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006</i>	
Art. 10 ter	<i>Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica</i>	
	TITOLO III – TARIFFE	
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13 -	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 14 -	<i>Articolazione della tariffa</i>	
Art. 15 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 17 -	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
Art. 18 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 19 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 20 -	<i>Scuole statali</i>	
Art. 21 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 22 -	<i>Tributo provinciale</i>	
	TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
	CAPO I – RIDUZIONI OBBLIGATORIE	
Art. 23 -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 24 -	<i>Riduzioni per il recupero</i>	
Art. 25 -	<i>Riduzioni per zone non servite dalla raccolta</i>	
Art. 26 -	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
	CAPO II – ALTRE RIDUZIONI	
Art. 27 -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 28 -	<i>Riduzioni per agriturismi.</i>	
Art. 29 -	<i>Altre riduzioni ed agevolazioni.</i>	
Art. 30 -	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</i>	
Art. 31 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
	TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 32 -	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	
Art. 33 -	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	
Art. 34 -	<i>Poteri del Comune</i>	
Art. 35 -	<i>Accertamento</i>	
	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 36 -	<i>Norme di rinvio e clausola di salvaguardia</i>	
Art. 37 -	<i>Disposizioni transitorie</i>	

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER LA TARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Brendola, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale,[abrogato];
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - ...[abrogato];
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel Titolo I del presente Regolamento sono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi Capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Brendola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) [Abrogato]
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
 - c) [Abrogato]

ART. 5 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione tra più utenti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. [Abrogato]
5. Per quanto concerne la TARI, si rinvia a quanto disposto nella sezione IV – titolo VI del presente regolamento "Dichiarazione, Accertamento, Riscossione" art. 32 e seguenti

ART. 6
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. *[Versamento della IMU e della TASI: comma abrogato]*

2. **Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pagamento con Modello F24);
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Soggetto Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in DUE rate aventi cadenza SEMESTRALE, scadenti il giorno 16 Giugno (Prima Rata) e 16 Dicembre (Seconda Rata) o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. La Giunta è autorizzata -mediante il presente Regolamento- a stabilire, con apposita deliberazione, date diverse di scadenza dalle predette sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge, anche per motivi di particolari o contingenti di necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari ad una percentuale (fissata dalla Giunta) del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso il Soggetto Gestore.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune (con l'ausilio od istruttoria del Soggetto Gestore) provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente Regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 7
SCADENZE DI VERSAMENTO

[Abrogato]

ART. 8
RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.

ART. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

ART. 10
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 14 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. **Rimborsi e compensazione in materia tari**
 1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
 2. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 3. Il Soggetto Gestore provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale da riconoscere in misura uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, legge 206/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile del Comune comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
 5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dalla apposita norma del presente regolamento (art.33 comma 5 in tema di rettifica e compensazione).
 6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
 7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 15
IMPORTI MINIMI PER LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO E RATEIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 5 euro.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per somme inferiori a 5 euro.
3. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione del tributo comunale sui rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni presupposto di imposta le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
6. Il Consiglio comunale provvederà annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo del tributo, fissando le scadenze.
7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Il Comune si riserva la possibilità di concedere rateizzazioni di pagamento, valutando caso per caso, sulla base di richiesta scritta del contribuente.

ART. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 17
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

SEZIONE 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

... .. *ABROGATA*

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

... *ABROGATA*

SEZIONE 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento ed istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti -TARI- ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Nel Comune di Brendola, è istituito, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo sui rifiuti – TARI previsto all'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013 che si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi/spazi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;
 - c) aree scoperte o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, con esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà alternativamente:
 - Tra i componenti della famiglia anagrafica *oppure*
 - Tra coloro che usano in comune le superfici *oppure*
 - *per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati oppure*
 - in ogni caso di pluralità di possessori o di detentori degli immobili oggetto di tassazione.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, e perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e aree:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
 - e) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di

regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonna di erogazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dell'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 in tema di esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni di superfici

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER).
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	Abbattimento del 20%
Distributori di carburante	Abbattimento del 20%
Autofficine per riparazione veicoli	Abbattimento del 40%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art. 10. Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

1. Ad esclusione delle ipotesi disciplinate dal successivo art. 10-bis (articolo 10-bis introdotto ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006), la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.3 Direttiva n.2008/98/Ce e dell'Art.183 co.1 lett.u D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. I codici dei rifiuti avviabili al recupero sono quelli previsti per legge.

3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta in proporzione alla quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento
4. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre aprile dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione Soggetto Gestore corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:
 - documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
 - se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico e/o dal Comune ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.
La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art.10-bis – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 10 TER. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art.10-ter – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 10 BIS del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Soggetto Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Soggetto Gestore (eventualmente in collaborazione col Comune), sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 GIORNI dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Soggetto Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Soggetto Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Soggetto Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
7. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12. Piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune e all'autorità competente alla sua approvazione almeno 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
 5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale si è protratta il possesso o la detenzione per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche ai componenti del nucleo familiare.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.
6. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, ~~5~~ scorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e corsi di studio prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal bimestre seguente e tiene conto delle variazioni realizzatesi nel corso dell'anno, con congruaggio nel caso di variazioni intervenute successivamente alla data di emissione della nota di pagamento.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
 6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza comunicano all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento.
8. Si intende per evento un'occupazione occasionale fino a 5 giorni, anche non continuativi, escluse le occupazioni effettuate dagli ambulanti precari del mercato settimanale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPO I – RIDUZIONI OBBLIGATORIE

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio.
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione sulla della tariffa secondo i criteri di cui all'art.10.

Art. 25. Riduzioni per zone non servite dalla raccolta

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari dal punto di raccolta dei rifiuti.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato in zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; per le utenze non domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa sulla quota fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

CAPO II – ALTRE RIDUZIONI

Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche

2. Alla tariffa si applica una riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, relativamente all'intero nucleo familiare.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica per la durata dell'assenza, dall'inizio del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Riduzioni per agriturismi.

1. Al tributo si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile, per le utenze agrituristiche con attività di ristorazione inferiore alle 100 giornate annue.

Art. 29. Altre riduzioni ed agevolazioni.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Comune può disporre, mediante disposizione regolamentare, esenzioni o riduzioni per determinate fattispecie

2. Le agevolazioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto fino ad un massimo del 50% di riduzione del tributo.

Art. 31. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. *Obbligo di dichiarazione*

1. Il soggetto passivo della TARI ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico del Soggetto Gestore o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Soggetto Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Soggetto Gestore eventualmente anche in collaborazione del Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Soggetto Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Soggetto Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Soggetto Gestore, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione al Soggetto Gestore ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Soggetto Gestore invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 33. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Soggetto Gestore, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 32, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario / sollecito di pagamento di cui all'art. 34.

2. Il Soggetto Gestore predispose specifica modulistica, disponibile presso il Soggetto Gestore e scaricabile dal sito del Soggetto Gestore o dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Soggetto Gestore, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Soggetto Gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Soggetto Gestore indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 34. Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 1. inviare questionari al contribuente,
 2. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
 3. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - iv. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Nel caso in cui il contribuente non paghi entro i termini, nel sollecito di pagamento verranno addebitati interessi e spese di spedizione sostenute.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c., con addebito di interessi di mora e spese di notifica.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 35. Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. . Norme di Rinvio e Clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Num. cat.	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club



COMUNE DI BRENDOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

Indice

<u>TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.....</u>	<u>4</u>
Articolo 1 – Oggetto, competenze e limiti del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Riferimenti alla normativa vigente.....	4
Articolo 3 Definizioni e classificazione dei rifiuti.....	4
Articolo 4 - Esclusioni	5
Articolo 5 – Promozione della raccolta differenziata	6
Articolo 6 – Attività di controllo.....	6
Articolo 7 - Norma di rinvio	6
<u>TITOLO 2 – MODALITA’ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI.....</u>	<u>7</u>
Articolo 8 - Classi merceologiche	7
Articolo 9 - Modalità generali.....	7
Articolo 10 - Modalità di conferimento e raccolta	8
Articolo 11 - Rifiuti ingombranti di provenienza domestica.....	11
Articolo 12 - Beni durevoli.....	11
Articolo 13 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali	11
Articolo 14 - Trasporto	12
Articolo 15 - Smaltimento.....	12
<u>TITOLO 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</u>	<u>12</u>
Articolo 16 - Mercati.....	12
Articolo 17 - Manifestazioni Pubbliche	12
Articolo 18 Gestione dello spazzamento	13
Articolo 19 - Contenitori cestini-portarifiuti	13
Articolo 20 - Carogne animali	13
Articolo 21 - Interventi urgenti	14
Articolo 22 - Fabbricati ed aree scoperte.....	14
Articolo 23 - Terreni non edificati	14
Articolo 24- Cantieri e circolazione stradale	14
<u>TITOLO 4 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....</u>	<u>14</u>
Articolo 25 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani.....	14
Articolo 26 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani	14
<u>TITOLO 5 – GESTIONE ECOCENTRO.....</u>	<u>15</u>

Articolo 27 - Generalità	15
<u>TITOLO 6 - DIVIETI E SANZIONI.....</u>	15
Articolo 28 – Divieti	15
<u>TITOLO 7 – ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE</u>	16
Articolo 29 – Abrogazioni e rinvii.....	16
<u>Allegato 1</u>	17

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto, competenze e limiti del Regolamento

Il presente regolamento:

- 1) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- 2) stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti
- 3) norma, fin dal conferimento, le modalità di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- 4) Stabilisce i criteri per:
 - a) l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - b) ~~per~~ lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- 5) definisce le modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
- 6) riporta indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi;

Articolo 2 - Riferimenti alla normativa vigente

- 1) Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, del Decreto del Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.Lgs. n. 507/93, della Legge 146/94, del D.Lgs. del 22/97, per la parte ancora in vigore, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/97 e dalla Legge 426/98, del D.P.R. n. 158/99, e del D.P.R. 15.07.03, n. 254 e ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs 205/2010), e delle normative regionali vigenti.
- 2) Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006.
- 3) L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui agli art.198 e 200 del D.Lgs. 152/2006. Il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D. Lgs 267/2000.

Articolo 3 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

- 1) Per quanto attiene alle definizioni di legge in materia di gestione rifiuti e alla classificazione dei rifiuti stessi, si fa riferimento a quanto riportato dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, questi ultimi, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti Urbani
 - Rifiuti speciali
 - Rifiuti pericolosi
 - Rifiuti non pericolosi
- a) Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g), del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati dalle lettere b), c), ed e).
- b) Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;

- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

c) Sono **rifiuti assimilabili agli urbani**

Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti e) ed f) del comma 3 dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (cioè i rifiuti delle attività commerciali e i rifiuti delle attività di servizio). Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, per trasporti non assoggettati all'obbligo di accompagnamento mediante formulario rifiuti, prodotti dall'Amministrazione comunale e da associazioni e Onlus autorizzate dal Gestore del Servizio e/o dall'Amministrazione comunale in accordo con il Gestore del Servizio ;
I rifiuti classificati dall'articolo 184 , comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come speciali restano tali in mancanza di un atto di esplicita assimilazione di alcuni di essi a quelli urbani, motivata in base alla definizione di criteri di qualità e quantità che la rendono possibile.

d) Sono **rifiuti pericolosi**

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

2) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- a) per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - Spazzamento;
 - Conferimento;
 - Raccolta;
 - Trasporto;
 - Trattamento;
 - Smaltimento;
 - Recupero e riciclaggio.
- b) per "Gestore del Servizio" deve intendersi il soggetto incaricato della Gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuato dall'Amministrazione comunale, fino al subentro del soggetto competente individuato dall'Autorità d'Ambito Ottimale ai sensi del D.Lgs. 152/2006-art 202;
- c) il Gestore di Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltra alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 ;

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Articolo 5 – Promozione della raccolta differenziata

- 1) Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme vigenti. Allo stato attuale gli obiettivi sono previsti all'art. 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - Misure per incrementare la raccolta differenziata, che recita:

"In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) *almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
 - b) *almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
 - c) *almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012."*
- 2) Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal titolo 2.
 - 3) La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 222 del D.Lgs 152/2006.
 - 4) L'Amministrazione Comunale provvede alla sensibilizzazione della popolazione sui problemi ambientali e in particolare su quelli dei rifiuti mediante campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, gli orari di raccolta, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
 - 5) Il Comune provvederà ad accordi con Scuole Materne, Scuole Elementari e Medie al fine di effettuare campagne di sensibilizzazione degli studenti sui problemi ambientali e su quello dei rifiuti in particolare impegnandosi anche economicamente se necessario.

Articolo 6 – Attività di controllo

- 1) In attuazione degli artt. 198 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, **l'Autorità d'ambito ottimale** è preposta al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Locale e la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della 689/81, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con competenza in materia ambientale. Funzioni di controllo sono altresì estendibili a personale della società di gestione adeguatamente formato.

Articolo 7 - Norma di rinvio

- 1) L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. In attesa di procedere all'aggiornamento del presente Regolamento, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, indicherà le norme modificate, in modo da evitare dubbi interpretativi.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento relative all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Per gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

TITOLO 2 – MODALITA' DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Articolo 8 - Classi merceologiche

Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle frazioni:

- 1) Materiali organici fermentescibili
Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
 - (i) rifiuti organici domestici;
 - (ii) rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (da mercato, commerciali e ristorazione collettiva);
 - (iii) rifiuti di giardini e parchi
- 2) Rifiuto secco
I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate
- 3) Carta, cartone e tetrapak;
- 4) Metallo di piccole dimensioni, lattine, banda stagnata;
- 5) Plastica (contenitori per liquidi);
- 6) Vetro;
- 7) Abiti e tessuti;
- 8) RUP rifiuti urbani pericolosi
 - (i) vernici, inchiostri, adesivi
 - (ii) solventi
 - (iii) prodotti fotochimici
 - (iv) pesticidi
 - (v) tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
 - (vi) medicinali
 - (vii) batterie e pile
- 9) Rifiuti provenienti dalla raccolta domestica non pericolosi quali oli e grassi, altri tipi di metalli, altri tipi di plastica, legno
- 10) Imballaggi soggetti a convenzioni ANCI-CONAI.

Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni. Il Comune rilascerà delega al Gestore di Servizio per attivare le convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI.

Articolo 9 - Modalità generali

- 1) In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata al momento è attivata principalmente mediante le seguenti modalità:
 - (a) raccolta porta a porta;
 - (b) raccolta mediante contenitori stradali
 - (c) raccolta presso l'ecocentro;
 - (d) automezzi dedicati per servizi concordati a chiamata (ecovan, ecocar, ecc.).
- 2) Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono definite favorendo le tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
- 3) L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento secondo le modalità definite nel presente regolamento.
- 4) E' d'obbligo per i nuovi residenti, all'atto della presa dimora nel territorio comunale, richiedere immediatamente al soggetto gestore, la fornitura dei contenitori eventualmente previsti per effettuare la raccolta differenziata.
- 5) Nelle aree dove è previsto il servizio di raccolta imballaggi di carta e cartone presso le utenze artigianali commerciali è obbligatorio esporre il materiale solo nelle giornate e orari previsti dal gestore del servizio che provvederà alla loro raccolta.
- 6) Il privato è tenuto alla manutenzione e pulizia periodica degli eventuali contenitori consegnati e delle aree in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata o all'asporto di materiali conferiti erroneamente, dal luogo di appoggio dei contenitori in sua dotazione.
- 7) E' fatto d'obbligo per le utenze di ritirare gli appositi contenitori entro la giornata di raccolta.

- 8) I materiali taglienti e/o che possano costituire un pericolo per gli operatori addetti alla raccolta (es. aghi, lastre di vetro, ecc.) devono essere resi innocui (ad es. mediante avvolgimento protettivo) prima del conferimento;
- 9) I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
- 10) Il rifiuto va conferito dall'utente all'esterno della propria proprietà immobiliare su strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio della raccolta. In particolare gli utenti che insistono su strade private, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento sul punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.
- 11) Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
- 12) Obblighi per la Ditta in fase di raccolta :
 - a) il Gestore del Servizio è tenuto alla pulizia ed asporto di rifiuti o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
 - b) rispetto di tutte le altre norme del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro e quant'altro ;
 - c) dotazione di veicoli idonei al servizio svolto e dotati delle debite autorizzazioni ;
 - d) dovranno essere evitate (mediante adeguata manutenzione e/o dotazione dei mezzi) dispersioni di rifiuti o di percolati che da essi abbiano origine;
 - e) dovranno essere utilizzati mezzi dotati di cassone stagno e le operazioni di trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare perdite anche parziali del carico;
 - f) eventuali operazioni di travaso dei rifiuti dovranno essere condotte in aree appositamente indicate dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- 13) Il Comune, in accordo con il Gestore di Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Articolo 10 - Modalità di conferimento e raccolta

1) Rifiuti organici domestici

- i) E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento di animali domestici ;
- ii) Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) per il contenimento in casa del materie raccolto e conferimento esterno del sacco ;
- iii) La raccolta dei rifiuti organici domestici, a sacco porta a porta, avviene con frequenza che sarà stabilita dalla Giunta Comunale o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio .
- iv) Le utenze sono tenute:
 - (a) a consegnare i rifiuti esclusivamente in sacchi bio-degradabili;
 - (b) a riportare il cognome dell'utente nel secchiello al fine di una corretta identificazione;
 - (c) a posizionare i sacchi nei secchielli lungo la pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta (non prima delle ore 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta);
 - (d) a ritirare il secchiello entro la sera del giorno di raccolta.
 - (e) alla pulizia, lavaggio e disinfezione dei contenitori e/o secchielli in dotazione .
- v) E' vietato lo scarico in fognatura .

I secchielli non ritirati entro la sera del giorno di raccolta potranno essere ritirati a cura del Gestore della raccolta.

Le utenze dotate di giardino o di uno spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino e materiali simili) e compostarla autonomamente.

Le metodiche permesse sono:

- nel centro abitato solamente mediante bio-compostatore
- fuori del centro abitato mediante biocompostatore, depositando l'umido nella concimaia o mediante buca adeguatamente strutturata e protetta ai fini di evitare inconvenienti igienico-sanitari..

In ogni caso il processo deve risultare controllato e non dare luogo ad emissione di odori nocivi.

Nei condomini, la pratica del compostaggio domestico è consentita previa autorizzazione scritta di tutti i condomini o dell'amministratore condominiale, inoltre, è tassativamente obbligatorio utilizzare il composter .

Ai fini di un'eventuale detassazione è necessario che il richiedente alleggi documentazione fotografica

2) Rifiuti organici prodotti da grandi utenze

- i) Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura e materiale organico verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione, il cui lavaggio, manutenzione e sanificazione sono a carico dell'utenza.
 - ii) Le utenze sono tenute alla raccolta dei rifiuti umidi in appositi contenitori forniti esclusivamente dall'ente gestore il quale provvederà allo svuoto.
 - (a) Il bio-contenitore deve essere tenuto sul proprio fondo, ed esposto (non prima delle ore 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta).
 - iii) La frequenza di raccolta sarà stabilita dalla Giunta Comunale o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.
 - iv) E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento di animali domestici.
- 3) Rifiuti derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini (erba, foglie e ramaglie) inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri ed esclusi i rifiuti da attività agricole

- i) Tali rifiuti possono essere così gestiti conferiti:
 - (a) conferiti direttamente al CCR
 - (b) destinati al compostaggio domestico
 - (c) conferiti in appositi cassoni eventualmente previsti dalla convenzione di affidamento del servizio con l'Ente Gestore;

4) Rifiuto secco

- i) La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è effettuata a sacco porta a porta e avviene con frequenza stabilita dalla Giunta Comunale o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.
- ii) Alle utenze domestiche, se previsto da convenzione con l'Ente Gestore, può essere distribuito da parte del Comune un contenitore di adeguata capacità per il contenimento sul proprio fondo del materiale raccolto
- iii) Alle utenze condominiali inoltre possono essere distribuiti da parte del comune uno o più contenitori di idonea capacità per il contenimento sul proprio fondo del materiale raccolto e conferimento esterno del sacco.
- iv) La pulizia e la sanificazione dei contenitori sono ad esclusivo carico delle utenze
- v) Per il conferimento del rifiuto secco le utenze sono tenute:
 - (a) a consegnare i rifiuti esclusivamente in sacchi gialli trasparenti.
 - (b) a posizionare i sacchi ben chiusi lungo la pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta (non prima delle 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta)
 - (c) a raggruppare la frazione secca direttamente all'interno degli appositi sacchetti senza l'utilizzo di ulteriori sacchetti o borse tipo shoppers al fine di rendere possibile la verifica del contenuto;

Al fine di tutelare la privacy i pannolini da incontinenti possono essere conferiti sempre all'interno del sacco giallo trasparente all'interno dei bidoni carrellati contenendo il peso ad un massimo di Kg 7,5.

5) Carta, cartone, tetrapak da utenze domestiche e imballaggi di carta e cartone grandi utenze

- i) Tali rifiuti vengono raccolti porta a porta con frequenza stabilita dalla Giunta Comunale o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.
- ii) E' consentita la combustione domestica interna (solo per carta e cartone) se non associata a materiali nocivi (in camino e stufe);
- iii) E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico;
- iv) Le utenze devono conferire il rifiuto lungo la pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta (non prima delle 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta). Il rifiuto deve essere in scatole e/o sacchetti di carta o confezionato mediante legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici in frazioni agevolmente maneggevoli. Comunque il peso del singolo collo non deve essere superiore a Kg.15 ;
- v) Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI ;
- vi) L'utenza può conferire il rifiuto anche presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR);

6) Imballaggi primari di plastica (contenitori) e lattine in alluminio e banda stagnata

- i) Tali rifiuti vengono raccolti porta a porta con frequenza stabilita dalla Giunta Comunale o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.
- ii) Le utenze devono conferire il rifiuto in sacchetti di plastica trasparente posizionando il sacchetto chiuso nella pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta (non prima delle 20.00 della sera precedente il giorno di raccolta).
- iii) Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI ;
- iv) L'utenza può conferire il rifiuto anche presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR);

7) Vetro

8)

Deve essere conferito negli appositi contenitori stradali o presso l'ecocentro. Il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;

9) Rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato

i) I rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio:

- (a) Accumulatori al piombo;
- (b) Pile esauste;
- (c) Farmaci scaduti e non più utilizzati;
- (d) Lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- (e) Contenitori per olio minerale ;
- (f) Vernici;
- (g) Prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici).

Devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

1. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori o conferite presso l'ecocentro o negli appositi contenitori stradali; In questi ultimi due casi il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 2. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti presso l'ecocentro e contenitori stradali;
 3. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori stradali o presso l'ecocentro; il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 4. gli accumulatori al piombo devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso l'ecocentro;
 5. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso l'ecocentro;
 6. gli oli vegetali e minerali usati devono essere conferiti presso l'ecocentro per essere inviati a riciclo.
- ii) E espressamente vietata la combustione o lo scarico in fognatura;
- iii) Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da parte del Gestore del Servizio. Il tal caso le modifiche dovranno essere a cura del medesimo gestore comunicate per tempo all'utenza;

10) Altre frazioni:

- i) rifiuti non pericolosi quali oli e grassi, altri tipi di metalli, altri tipi di plastica, legno devono essere conferiti presso l'ecocentro.

11) Imballaggi soggetti a convenzioni ANCI-CONAI

- i. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
- ii. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi - CONAI.
- iii. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata

organizzata dalle pubbliche amministrazioni i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi.

- iv. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad un consorzio;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

Articolo 11 - Rifiuti ingombranti di provenienza domestica

- 1) Per le utenze domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore di Servizio provvede alla raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore di Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I beni durevoli potranno essere altresì conferiti da privati cittadini presso il Centro Comunale di Riciclaggio negli orari definiti.
- 3) Sono espressamente escluse le seguenti tipologie di rifiuto: verde, ramaglie, rifiuti solidi urbani, materiali da demolizione, rifiuti pericolosi, carta, imballaggi di qualunque tipo;

Articolo 12 - Beni durevoli

- 1) I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 227, comma, 1 lett. a, D. Lgs 152/2006 e cioè:
 - a. Frigoriferi - surgelatori - congelatori;
 - b. Televisori;
 - c. Computer;
 - d. Lavatrici e lavastoviglie;
 - e. Condizionatori d'aria;ad esaurimento della loro durata operativa possono essere:
 - ii) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - iii) conferiti presso l'ecocentro;
 - iv) conferiti al Gestore del servizio grazie al servizio a chiamata telefonica secondo le modalità deliberate dal Gestore di Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale ed in particolare:
 - (a) Il servizio non prevede lo sgombero di interi locali e/o operazioni di trasloco;
 - (b) Il richiedente dovrà assicurare la propria presenza nel giorno e nell'ora concordata con l'operatore al momento della chiamata. Nel caso in cui gli operatori non reperissero all'indirizzo il richiedente o suo delegato, la chiamata si intenderà comunque assolta;
 - (c) Il richiedente dovrà fare trovare il materiale già pronto per l'asporto, vuoto da ogni contenuto, staccato da eventuali supporti fissi e il materiale dovrà essere già smontato se non trasportabile per porte e scale;
 - (d) Il materiale dovrà essere comunque frazionato in peso idoneo ad essere trasportato dagli operatori nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- 2) Con la consegna, il materiale e tutto quanto in esso contenuto, anche se volontariamente abbandonato dall'utente, indipendentemente dal valore, diviene di proprietà di Gestore del Servizio. che provvederà a smaltirlo a termine di legge o al suo riciclo o al suo riutilizzo nei modi che riterrà opportuni, anche cedendolo a terzi, senza che l'utente possa accampare diritti o richieste di risarcimento di sorta;
- 3) I materiali riciclabili dei rifiuti ritirati saranno selezionati ed inviati al recupero nelle sedi più opportune.

Articolo 13 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali

1) Rifiuti da esumazione ed estumulazione

- a) I rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di

movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (es. zinco, piombo), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

- b) La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici e sarà svolta del Il gestore del servizio con le modalità previste dalla convenzione rispettando i requisiti del Art. 184 comma 2 punto f) del D. Lgs. 152/06.

2) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si intende

- a) Frazione secca che verrà conferita nei contenitori forniti e gestiti dal Gestore del Servizio
- b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione. Tali rifiuti cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Articolo 14 - Trasporto

- 1) Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare:
 - a) gli automezzi usati per il trasporto dei rifiuti, devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
 - b) tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 15 - Smaltimento

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore di Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore di Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo convenzione con il Gestore del Servizio.
- 2) L'accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

TITOLO 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 16 - Mercati

- 1) Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La raccolta e la gestione dei rifiuti da mercato è compito dei produttori sia dal punto di vista organizzativo che economico. Il Comune ha solo il compito di provvedere allo spazzamento.

Articolo 17 - Manifestazioni Pubbliche

- 1) Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'ufficio ecologia, con un preavviso di dieci giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, in modo tale che l'ufficio possa attivarsi con il Gestore di servizio per la predisposizione dei contenitori idonei.

- 2) In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore di Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e dopo la manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
- 3) Gli organizzatori di manifestazioni di carattere privato devono sostenere gli eventuali oneri straordinari di raccolta rifiuti e pulizia sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni. A tal fine, i servizi aggiuntivi di pulizia previsti per la manifestazione vanno richiesti a cura dell'organizzatore della manifestazione stessa al Gestore del Servizio.

Articolo 18 Gestione dello spazzamento

- 1) I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, pulizia delle caditoie, e svuotamento dei cestini, etc. vengono così definiti
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, di proprietà Comunale
 - b) i tratti delle strade statali e provinciali ricadenti in centro abitato
 - c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d) i viali esterni dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri, residui lignei e simili;
 - e) le aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f) i giardini e i parchi comunali;
 - g) le aree allestite per i mercati.
- 2) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica.
- 3) Il servizio è svolto dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione con il Gestore del Servizio di raccolta Rifiuti. Tale convenzione deve riportare le modalità del suo svolgimento (zone interessate, frequenza dei passaggi) comunque coordinate dagli uffici tecnici comunali.
- 4) Sono previsti, sulla base di apposite convenzioni anche servizi di pulizia e sanificazione di spazi privati (parcheggio, marciapiedi, portici ecc.) soggetti a servitù di uso pubblico .
- 5) Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici.
- 6) Per particolari esigenze di pulizia il comune, tramite il gestore del Servizio, può effettuare interventi occasionali e mirati.

Articolo 19 - Contenitori cestini-portarifiuti

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore di Servizio provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e sostituzione sacchetto e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del "Contratto di Servizio"
- 2) In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti pericolosi, rifiuti urbani inerti, di provenienza domestica, e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi.
- 3) E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio.

Articolo 20 - Carogne animali

- 1) Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura:
 - a) del proprietario o da chi è responsabile dell'animale,
 - b) di chi ha abbandonato la carogna animale,
 - c) ovvero del Comune o di altri Enti quando non sia identificabile il proprietario secondo le rispettive competenze, in quanto tali rifiuti sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 152/2006.
- 2) E' vietato il conferimento di animali morti al servizio di raccolta;

Articolo 21 - Interventi urgenti

- 1) Nel caso di abbandono di rifiuti anche potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'Amministrazione per la raccolta e smaltimento si avvale del Gestore di Servizio secondo quanto previsto da apposita convenzione.

Articolo 22 - Fabbricati ed aree scoperte

- 1) Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
- 2) E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto inadempiente

Articolo 23 - Terreni non edificati

- 1) I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Articolo 24- Cantieri e circolazione stradale

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere di manutenzione stradale e infrastrutture di qualsiasi natura.

TITOLO 4 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 25 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

I produttori di rifiuti assimilati hanno due scelte:

- 1) organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria secondo regolamento vigente
- 2) conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta.

Articolo 26 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani

- 1) L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo la normativa vigente.
- 2) La assimilabilità quantitativa dei rifiuti agli urbani viene stabilita e variata, sulla base di Deliberazioni di Giunta Comunale, in funzione della capacità di carico del servizio pubblico di raccolta.
- 3) Con le suddette Deliberazioni vengono stabilite soglie di produzione (annuale, o settimanale, o per singolo carico) di rifiuto da non oltrepassare per poter essere ammessi all'assimilazione, cui devono accompagnarsi un'autocertificazione della Azienda e gli opportuni controlli da parte del Comune.
- 4) Le scelte comunali in tema di criteri di assimilazione sono riportate in ALLEGATO 1; esse vengono adottate e possono essere variate con Delibera di Giunta Comunale.

TITOLO 5 – GESTIONE ECOCENTRO

Articolo 27 - Generalità

- 1) L'ecocentro comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta.
- 2) Il comune stipula apposite convenzioni per la gestione dell'ecocentro con il Gestore del Servizio
- 3) Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente regolamento, il gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo dell'ecocentro.
- 4) Il servizio di gestione dei rifiuti presso l'ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
- 5) I rifiuti possono essere conferiti dagli utenti domestici e non domestici limitatamente ai rifiuti assimilati nei giorni, negli orari, e con le modalità concordate e stabilite con l'ente Gestore.
- 6) Il gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'ecocentro controllando che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario.
- 7) Per accedere all'ecocentro le utenze devono esibire apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Gestore o esibendo la documentazione attestante la regolarità del pagamento della tariffa rifiuti.

TITOLO 6 – DIVIETI E SANZIONI

Articolo 28 – Divieti

E' vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- 2) l'esposizione di sacchetti e contenitori contenenti rifiuti in area pubblica e sulla via pubblica, se non per le frazioni differenziate nei giorni ed ore prestabiliti dal calendario della raccolta stabilito dal Gestore del Servizio e dal presente regolamento;
- 3) è altresì vietato il conferimento dei rifiuti prima delle ore 20.00 della sera precedente al giorno del previsto svuotamento del contenitore;
- 4) il conferimento di frazioni di rifiuto con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto di servizio e dal presente regolamento; il mancato rispetto delle indicazioni stabilite dal Gestore del Servizio in merito alla tipologia di contenitori e di sacchetti da impiegare, alla modalità di conferimento (orario di esposizione e luogo di conferimento) o in merito al conferimento di specifiche tipologie di materiali su indicazione scritta del Gestore del Servizio;
- 5) il conferimento di rifiuti riciclabili e/o recuperabili (ad es. vetro, bottiglie di plastica, ecc) nella frazione secca e/o umida e, viceversa, il conferimento di rifiuti indifferenziati all'interno dei diversi recipienti per la raccolta differenziata porta a porta;
- 6) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 7) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi o ingombranti, che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 8) il mancato asporto da parte dell'utenza dei materiali conferiti erroneamente nei sacchetti e/o contenitori;
- 9) la mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento o in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata, in quanto può configurare inconvenienti di tipo igienico e sanitario;
- 10) l'uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento;
- 11) il conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione con il Gestore del Servizio, dal momento che per qualità e quantità eccedono i volumi per l'assimilabilità.
- 12) l'introduzione nei contenitori stradali per la raccolta differenziata (c.d. campane) di rifiuti diversi rispetto quelli cui tali contenitori sono specificatamente destinati;
- 13) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di raccolta e smaltimento;
- 14) intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento o il rifiuto di esporre i contenitori per la raccolta con le modalità stabilite dal gestore del servizio; il danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini-portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunale;

- 15) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ivi compreso la frazione verde (ramaglie, foglie, erba), ad eccezione di piccoli pezzi di carta in combustione interna, al fine di accendere stufe, camini ecc. il conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del Comune di Brendola;
- 16) l'abbandono su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione, il lancio di volantini dai veicoli, nonché la collocazione di volantini di qualunque tipo sui veicoli;
- 17) l'introduzione di rifiuti di qualsiasi genere, compreso quelli conseguenti all'attività di spazzamento delle singole proprietà, nei pozzetti e nelle caditoie stradali;
- 18) eludere le disposizioni sulla raccolta differenziata spinta depositando o abbandonando i rifiuti urbani all'interno o presso i cestini stradali;

Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (innalzamento della sanzione previsto con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 18.03.2011)

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1,10, 11, 12, 15 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione può contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può determinare l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle disposizioni del presente regolamento non disciplinate dalla legge.

TITOLO 7 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 29 - Abrogazioni e rinvii

Il vigente regolamento comunale di smaltimento dei rifiuti è abrogato ed è sostituito dal presente regolamento.

Per quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti.

Allegato 1

SCELTE IN TEMA DI ASSIMILAZIONE ALL'URBANO DEL RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO PRODOTTO DALLE ATTIVITÀ NON DOMESTICHE

SCELTE COMUNALI IN MATERIA DI CRITERI DI ASSIMILAZIONE

AMMISSIBILITÀ ALLE SCELTE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELL' ASSIMILAZIONE

1. L'art. 184 del D. L.vo 152/2006 prevede la seguente classificazione:

a) Sono **rifiuti urbani**:

- g) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- h) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g), del D.Lgs. 152/2006;
- i) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- j) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua,)
- k) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- l) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati dalle lettere b), c), ed e).

b) Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

2. Sono ammessi alle verifiche ai fini della assimilabilità agli urbani i rifiuti speciali di alla lettera b) punti e) ed f) (rifiuti da attività commerciali e di servizio).

3. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno dalle attività e dai presidi impiantistici esclusi dalla assimilazione in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, esposizioni, ecc.).

4. Sono altresì esclusi dalla assimilazione i magazzini, perché vi si producono rifiuti da imballaggio secondario e terziario, esclusi dalla possibilità di assimilazione

SOGLIE QUALITATIVE-QUANTITATIVE PER LA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Di seguito si riporta la tabella contenente le tipologie ed i quantitativi di rifiuti assimilati, in funzione anche del loro canale di raccolta:

CODICE RIFIUTO DA ASSIMILARE	SERVIZI PORTA A PORTA	CONTENTORI STRADALI	ECOCENTRO (per conferimenti occasionali e saltuari - art. 193 D. Lvo 152/2006)
200101 Carta e Cartone	500 litri / 0,5 m ³	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200101 Carta e Cartone prodotti esclusivamente da attività commerciale e di servizio	L 2000 / 2 m ³ (nel limite di 15 kg per collo)	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
150107 Vetro Imball.	servizio non previsto	50 L / 50 kg.	30 L / 30 Kg.
150106 Plastica + Lattine	500 litri / 0,5 m ³	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200140 Metallo (non di lavorazione)	servizio non previsto	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200138 Legno (no pallets)	servizio non previsto	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200108 Umido	500 litri / 0,5 m ³	servizio non previsto	non previsto
200110 Indumenti	servizio non previsto	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200132 Medicinali	servizio non previsto	max. 10 confezioni	max. 10 conf.
200134 Pile	servizio non previsto	02 L / 02 kg.	02 L / 02 Kg.
200201 Verde e rami	servizio non previsto	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.
200301 Secco	500 litri / 0,5 m ³	servizio non previsto	non previsto
200307 Ingombranti	servizio non previsto	servizio non previsto	30 L / 30 Kg.

2. ATTIVITÀ COMMERCIALI

- assimilazione esclusa per gli imballaggi terziari
- assimilazione inclusa per gli imballaggi secondari

3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Assimilazione esclusa per imballaggi terziari;
- Assimilazione esclusa per imballaggi secondari (smaltimento autonomo);
- Assimilazione solo per i rifiuti provenienti da superfici adibite a: uffici, servizi, mense, esposizioni, spogliatoi.

RAEE (*esclusivamente per rivenditori convenzionati col Consorzio Nazionale*)

200121 Tubi al Neon	servizio non previsto	servizio non previsto	su necessità*
200123 Frigo – CFC	servizio non previsto	servizio non previsto	su necessità*
200135 Monitor – TV	servizio non previsto	servizio non previsto	su necessità*
200136 Altri elettrodomestici	servizio non previsto	servizio non previsto	su necessità

Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle prescritte dal servizio comunale di raccolta comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dalla attività e il sanzionamento del soggetto conferitore.